

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO E DURATA

Art. 1

Il Consorzio Agrario di Ravenna, per effetto della legge 28 ottobre 1999, n. 410, sul riordino dei Consorzi Agrari, è società cooperativa a responsabilità limitata. Esso è regolato dalle norme della citata legge e, per quanto non è in essa disposto, dalle norme del Titolo sesto, libro V, artt. 2511 e seguenti del codice civile, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, nonché dal presente statuto.

Art. 2

Il Consorzio Agrario di Ravenna ha sede nel Comune di Cotignola e ha durata fino al 31 dicembre 2040. Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune sopra indicato. Esso può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3

Il Consorzio Agrario ha lo scopo di contribuire all'innovazione, all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione dei servizi utili all'agricoltura ed alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori. Il Consorzio Agrario può inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e può partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

Il Consorzio Agrario non ha finalità speculative e può svolgere la sua attività anche a favore di non soci, quando detta attività appaia giustificata dallo scopo mutualistico.

A tal fine esso:

- a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed alla agricoltura;
- b) esegue, promuove ed agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei prodotti del suolo, operando sia come intermediario, sia come contraente;
- c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;
- d) svolge ogni servizio attinente le macchine ed attrezzature agricole, gestendo officine per riparazioni, manutenzioni ed allestimenti, ed effettuando locazioni e noli in locazione macchine ed attrezzi agricoli;
- e) concorre agli studi ed alle ricerche nonché all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;
- f) svolge ogni attività a servizio diretto e indiretto degli operatori agricoli, anche in relazione alle esigenze dello sviluppo tecnologico;
- g) la società potrà, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 58 legge n. 448/1998 e successiva delibera CICR del 19 luglio 2005 n. 1058, emettere prestiti obbligazionari, nonché costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consorzio potrà altresì:

1. partecipare ad iniziative associative e di coordinamento con altri Consorzi Agrari o altri Enti, società, associazioni, operanti nel settore agricolo; concedere e/o ricevere mandati di agenzia, rappresentanza, commissione, distribuzione e diffusione di prodotti, beni e servizi interessanti l'agricoltura; assumere, sempre in via non prevalente e senza scopo di collocamento, interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre imprese, società, cooperative, consorzi,

associazioni di prodotto o altri enti costituiti o costituendi che abbiano oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio; concedere, qualora particolari circostanze lo richiedano, fidejussioni ed avalli a favore di terzi e concedere garanzie in caso di procedure concorsuali avanti l'autorità giudiziaria;

2. può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salvo diversa determinazione risultante da atto scritto.

Ulteriormente la società nei limiti consentiti dalle leggi e regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio potrà acquisire fondi in tutte le forme consentite, sia fruttiferi, che infruttiferi, dai soci o dal personale dipendente o società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e presso controllate da una stessa controllante. Tale attività di prestiti da soci e da personale dipendente è disciplinata con apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria.

TITOLO II SOCI E AZIONI

Art. 4

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che esercitano ai sensi dell' art. 2135 c.c., un'impresa agraria di qualsiasi dimensione, ovvero che esercitano un'impresa commerciale, anche in forma cooperativa, operante nel settore agricolo.

Possono inoltre essere soci i proprietari che, pur non esercitando l'impresa, compiono, a proprie spese, opere di manutenzione o di miglioria del fondo.

Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Ai soci imprenditori agricoli verranno riconosciute specifiche agevolazioni. Le modalità di adesione, gli obblighi e le agevolazioni per i soci imprenditori agricoli sono definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che giuridiche.

Possono inoltre essere soci, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 14 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, anche elementi tecnici ed amministrativi, particolarmente esperti, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Ai fini dello sviluppo e dell'ammodernamento aziendale la società può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

La partecipazione di soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa verranno disciplinate con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 5

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale, ed eventuale partita I.V.A.; se persona giuridica: la ragione sociale, il capitale sociale sottoscritto e versato, la sede, il codice fiscale e la partita I.V.A.;

b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;

c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) né superiore ai limiti di legge;

d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda di ammissione, copia autentica dello statuto e della deliberazione dell'organo competente, con la quale viene approvata la partecipazione alla società, e l'eventuale nomina dei delegati a partecipare all'Assemblea della cooperativa.

Le persone fisiche e giuridiche, contestualmente alla domanda di ammissione, dovranno provvedere al versamento della quota che intendono sottoscrivere, nonché del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

La domanda di ammissione a socio sovventore deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per i soci cooperatori, con esclusione di quanto previsto alla precedente lettera b).

I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale della quota sottoscritta, del sovrapprezzo e della tassa di ammissione.

La qualità di socio del Consorzio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

Sull'accoglimento delle domande decide insindacabilmente il Consiglio di Amministrazione della società entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, sulla base di un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Le quote non possono essere cedute con effetti verso il Consorzio, nè possono essere sottoposte a pegno e vincolo.

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio, per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso il Consorzio stesso.

Art. 6

I soci cooperatori sono obbligati:

a) al versamento immediato della quota inizialmente sottoscritta, dell'eventuale sovrapprezzo quote e della tassa di ammissione.

Detti importi saranno restituiti entro 15 (quindici) giorni in caso di non accettazione della domanda;

b) ad osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto;

c) fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, a demandare la soluzione di eventuali controversie al Collegio Arbitrale, ai sensi dei successivi artt. 40 e seguenti. I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dall'art. 5, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni sottoscritte nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 7

E' ammesso il recesso dei soci, ai sensi dell'art. 2532 c.c, nel caso in cui abbiano cessato ogni attività agricola ed abbiano dichiarato tale loro volontà a mezzo lettera raccomandata inviata al Consiglio di Amministrazione.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di Amministrazione.

Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso del socio è ammessa l'impugnativa ricorrendo al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 40 e seguenti.

Art. 8

Il socio può inoltre essere escluso dalla società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nei seguenti casi:

- 1) quando l'esclusione è prevista dalla legge;
- 2) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- 3) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 4) quando non osserva le disposizioni di legge o di statuto, ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- 5) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società cooperativa;
- 6) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la cooperativa o fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- 7) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, amministra o partecipa ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli della cooperativa.

L'esclusione è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 2533 c.c..

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art. 9

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed il numero dei soci non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

La quota di ciascun socio non potrà essere inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove quote dovranno versare, oltre l'importo delle quote del valore di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), anche il sovrapprezzo - stabilito ai sensi dell'art. 2528 c.c. - e la tassa di ammissione, deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

In caso di recesso, di esclusione o di morte, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote e degli importi versati a titolo di sovrapprezzo all'atto dell'ammissione senza alcun pregiudizio alla natura indivisibile ed indistribuibile della stessa riserva sovrapprezzo, oppure al rimborso della minore somma calcolata sulla base del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto ed, in tale ultima ipotesi, le somme non restituite saranno destinate al fondo di riserva indivisibile.

La domanda di rimborso deve essere inviata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli aventi causa dei soci defunti saranno destinate al fondo di riserva indivisibile.

Il socio uscente ha, e gli eredi del socio defunto assumono, la responsabilità patrimoniale prevista a norma dell'art. 2536 c.c..

Art. 11

In caso di scioglimento o di liquidazione del Consorzio, soddisfatto ogni debito sociale, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale della quota e degli importi versati a titolo di sovrapprezzo, senza alcun pregiudizio alla natura indivisibile ed indistribuibile della stessa riserva sovrapprezzo, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 11 e 20 della legge n. 59/1992.

Art. 12

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- emissione di azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli

scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in eventuale apposito regolamento.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare al riparto degli utili distribuibili nei limiti consentiti a norma dell'art. 44, del presente statuto.

TITOLO III SOCI SOVVENTORI

Art. 13

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 14

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno).

Art. 15

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

- 1 (uno) voto fino a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 500,00 (cinquecento virgola zero zero) Euro e fino a 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro e fino a 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) Euro e fino a 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere

alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 18

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 20

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

**TITOLO V
PATRIMONIO**

Art. 21

Il patrimonio del Consorzio agrario è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 44 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 6;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

**TITOLO VI
ORGANI SOCIALI**

Art. 22

Gli Organi sociali sono i seguenti:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) la Presidenza;

e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 23

ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono costituite da soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalato dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Spetta ad essa:

a) approvare il bilancio e destinare gli utili;

b) deliberare sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 14;

c) deliberare sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

d) approvare, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

e) procedere alla nomina dell'Organo amministrativo;

- f) procedere alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, dal soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) determinare la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- h) approvare i regolamenti interni;
- i) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci

Art. 24

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o di tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 25

Tanto le Assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal Presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica (email) o posta elettronica certificata (PEC) notificato alla società, ed annotato nel libro dei soci o lettera ordinaria e pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o "Corriere di Ravenna" o "Corriere di Romagna", inviata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e da affiggere in modo visibile presso la sede sociale. Nell'avviso di convocazione si indicheranno i punti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora ed il luogo della eventuale seconda convocazione.

Art. 26

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza di 1/3 (un terzo) dei soci; in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Tanto l'assemblea ordinaria, che quella straordinaria, deliberano a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le votazioni saranno fatte in modo palese per alzata di mano, con prova e controprova, fatta eccezione per le elezioni delle cariche sociali, che potranno avvenire anche con votazione segreta.

L'Assemblea ordinaria approverà un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria e le modalità di elezione delle cariche sociali del Consorzio Agrario di Ravenna.

Art. 27

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Le persone giuridiche socie hanno diritto ad un voto per ogni multiplo di 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) Euro di quota sottoscritta, per un massimo di cinque voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 16, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare che le assemblee, ordinaria e straordinaria, siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio del Consorzio, purché in Italia.

Art. 29

Le Assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consorzio Agrario, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente oppure dal Consigliere più anziano di età. Il Direttore oppure, in sua assenza, un altro Dirigente del Consorzio, è il segretario dell'assemblea ordinaria.

Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un Notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il Presidente dell'Assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Art. 30

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a seconda delle deliberazioni che verranno assunte dall'Assemblea ordinaria, da un numero di membri variabile da nove a quindici, eletti dalla stessa Assemblea tra i soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Risulteranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di Amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero del 50% (cinquanta per cento). In caso diverso la sostituzione sarà fatta da una assemblea ordinaria da convocarsi appositamente.

I nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I membri eletti dal Consiglio di Amministrazione, in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale, dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio Agrario o abbiano con esso rapporti di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva all'Assemblea che lo ha eletto, nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:

1. sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;
2. sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio Agrario per le operazioni commerciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi;
3. sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea unitamente ad una relazione illustrativa;
4. sui regolamenti interni del Consorzio e sui contratti collettivi con i dipendenti;
5. sull'organizzazione centrale dei servizi del Consorzio, sulla istituzione e chiusura di sedi periferiche;
6. sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire con il Presidente ed il Vice Presidente il Comitato esecutivo;
7. sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli o collettivi dei dirigenti;
8. sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio ad enti o società già esistenti aventi gli scopi suddetti;
9. sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;
10. sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari;
11. sulla istituzione di oneri reali immobiliari;

12. sulla ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
13. sul regolamento per la partecipazione di soci sovventori e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare taluno dei suoi poteri al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può anche di volta in volta conferire facoltà di decisione per determinati atti a uno o più dei suoi membri, oppure al Direttore. Può inoltre incaricare il Presidente di conferire procura generale e speciale al Direttore o altri dirigenti.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente oppure in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente con lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica (email), posta elettronica certificata (PEC) contenente l'ordine del giorno, spediti almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

In casi di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma, fax, posta elettronica entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vice Presidente.

Su autorizzazione del Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento, del Vice Presidente, le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere firmati dal Presidente e dal Direttore. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 33

IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo del Consorzio è costituito da un numero di membri da cinque a sette scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nominati dai soci, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, come previsto dal Regolamento di cui all'art. 26.

Il Comitato esecutivo viene eletto nella prima riunione del Consiglio dopo l'elezione dello stesso da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci e rimarrà in carica per tre esercizi.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione.

Art. 34

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, quello del Vice Presidente.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

1. sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;
2. sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il Conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
3. sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;
4. sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale esclusi quelli demandati al Consiglio di Amministrazione che non sono delegabili al Comitato stesso;
5. sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
6. sugli aumenti di partecipazione azionaria a società o enti dei quali il Consorzio è socio.

Art. 35
PRESIDENZA

La presidenza del Consorzio è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'assemblea che lo ha eletto.

Essi durano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente e del Vice Presidente, per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione.

Il Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della Società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di assenza oppure di impedimento, al Vice Presidente salvo il caso in cui per delibera del Consiglio di Amministrazione il Presidente abbia delegato la firma singola con conferimento di procura generale o speciale ai dirigenti.

Al Presidente ed eventualmente al Vice Presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni avanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Art. 36
COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea la quale eleggerà anche due Sindaci supplenti.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un Sindaco supplente.

I Sindaci restano in carica tre esercizi.

I Sindaci supplenti, chiamati a sostituire un Sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima Assemblea.

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Spetta ai Sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio del Consorzio deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, assume la carica fino alla prossima assemblea, il Sindaco più anziano.

Art. 37

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale secondo la previsione contenuta all'art. 30 bis del presente statuto qualora questo non sia stato affidato dall'Assemblea ad un Revisore o a una Società di revisione.

Art. 38

Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio Sindacale, decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco

dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Art. 39

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 2 del codice civile l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII

Art. 40

CONTROVERSIE

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII
BILANCIO – UTILI E RISERVE

Art. 43

L'esercizio sociale del Consorzio corrisponde all'anno solare.

Il progetto di bilancio di ogni esercizio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Art. 44

Gli utili netti d'esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio e al netto degli eventuali ristorni ai soci ai sensi dell'art. 12 precedente saranno così ripartiti:

- a) il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992;
- c) un eventuale dividendo ai soci cooperatori, ai soci sovventori e ai soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per queste ultime due categorie in misura non superiore a 2 punti rispetto al dividendo concesso ai soci cooperatori;
- d) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, e nei limiti stabiliti dall'art. 7 della legge n. 59/1992.

L'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare la devoluzione di somme, compreso l'utile netto residuo, ai fondi di riserva indivisibile, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. E' vietata la distribuzione dei dividendi in misura superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per la sussistenza di requisiti mutualistici ai fini fiscali, ragguagliata al capitale effettivamente versato.

TITOLO IX
DIREZIONE

Art. 45

Il Direttore cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie del Consorzio in conformità alle decisioni oppure alle direttive generali impartite dagli organi competenti ed ai poteri conferitigli con procura ai sensi dell'art. 31 precedente.

Provvede alla organizzazione dei servizi ed uffici della sede centrale e delle dipendenze periferiche, anche disponendo trasferimenti di personale.

Propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale.

Firma unitamente al Presidente i verbali delle assemblee generali ordinarie, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Firma singolarmente tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di Amministrazione oppure del Comitato esecutivo nonché la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, la emissione di assegni e le quietanze ordinarie.

Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e ne è il Segretario.

I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza, il Direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del Presidente.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

L'ordinamento e trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione oppure, per sua delega, il Comitato esecutivo potranno dettare norme disciplinari su proposta del Direttore nonché regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

Art. 47

Il Consorzio Agrario si scioglie nel caso ricorrano le circostanze previste dall'art. 2545 duodecies codice civile. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio ai sensi del punto 6) dell'art. 2484 c.c. deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 44, lett. d);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 48

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.